

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione "Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano". Non ha scopo di lucro. L'Associazione agisce conformemente ad ogni disposizione normativa Nazionale e Regionale relative al Volontariato e al Dlgs 460/1997.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - presso l'Amministrazione Provinciale di Mantova.

Art. 3 FINALITA'

- 1) Assumere le funzioni di collegamento fra i vari gruppi di volontari della Provincia di Mantova operanti nel settore privato-sociale, allo scopo di mantenere costanti, scambievoli rapporti fra i gruppi stessi e fra questi e gli Organismi operanti a livello Regionale e Nazionale.
- 2) Diffondere la conoscenza delle attività di volontariato presso gli Enti e la cittadinanza, incoraggiare e sostenere, in particolare, l'impegno dei giovani e di quanti sono disponibili ad operare nei vari settori del volontariato.
- 3) Stabilire rapporti di collegamento e di collaborazione con gli Enti pubblici, svolgendo un ruolo di Rappresentanza del Volontariato Mantovano nei confronti delle Istituzioni Pubbliche e delle forze politiche, sociali ed ecclesiali per sollecitare, proporre assunzione di responsabilità, evidenziare eventuali inadempienze, ritardi, contraddizioni e partecipare ai tavoli della programmazione delle Politiche Sociali.
- 4) Curare la formazione umana e culturale dei volontari favorendone, altresì, la reciproca conoscenza, ed approfondendo lo scambio di notizie intorno all'operato dei singoli gruppi.
- 5) Essere punto di riferimento per ogni iniziativa tesa a migliorare l'azione del Volontariato nella Provincia di Mantova.

6) Assumere ogni possibile conoscenza su quanto viene realizzato nelle altre Province, mantenendo il costante aggiornamento sui vari convegni e sulle attività consolidate e sperimentali anche utilizzando i servizi erogati dal “Centro Servizi del Volontariato Mantovano” (C.S.V.M.)

Art. 4 ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE.

Possono aderire all’Associazione altre Associazioni, gruppi e movimenti del volontariato con sede nella Provincia di Mantova escludendo le formazioni specificatamente partitiche e sindacali o aventi con queste un diretto collegamento.

Art. 5 CRITERI DI ADESIONE.

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente statuto e coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda sarà accolta da l Comitato Direttivo (C.D.)

Chi intende aderire ne deve fare richiesta scritta al C.D. sull’ammissione o non ammissione a Soci, il C.D. decide con giudizio motivato ed inappellabile. Il diniego va sempre motivato e ne va data comunicazione scritta all'organizzazione interessata. Le organizzazioni sopra elencate possono aderire all’Associazione nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delibera.

La domanda scritta di ammissione deve contenere la dichiarazione del rappresentante legale in cui si accetta senza riserve lo statuto del “Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano” (C.P.V.M.)

Alla domanda deve essere allegato lo statuto o l’atto costitutivo o un’autocertificazione della propria attività e la delibera con cui il richiedente indica la persona fisica e designata a rappresentare l’associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.

La quota associativa è annuale e obbligatoria.

L’ammissione decorre dalla data di delibera del C.D. che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.

Art. 6 CRITERI DI ESCLUSIONE E RECESSO

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al C.D.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il Socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'articolo 7 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del Socio è deliberata dal C.D. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 DOVERI DEL SOCIO

Gli aderenti sono obbligati:

1. a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
2. a versare il contributo annuo stabilito dall'Assemblea
3. a svolgere le attività preventivamente concordate
4. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

Le prestazioni fornite agli aderenti sono a titolo gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente approvate dal C.D.

Art. 8 DIRITTI DEL SOCIO

I Soci hanno diritto di

1. partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega
2. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
3. partecipare alle attività promosse dall'Associazione
4. usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
5. dare le dimissioni in qualsiasi momento
6. eleggere gli organi sociali ed essere eletti

7. ricevere informazioni e accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

Ciascun Socio può sostituire il proprio rappresentante dandone comunicazione scritta al C.D.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Comitato Direttivo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è costituita dai Soci ed è convocata una volta all'anno mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la stessa
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ed è presieduta da un Socio nominato dall'Assemblea. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Deve inoltre essere convocata:

- quando il Direttivo lo ritenga necessario
- quando la richiede almeno un decimo dei Soci

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, per il trasferimento della sede legale, per lo scioglimento dell'Associazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- elegge il C. D.
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal C.D.
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione

- ratifica le esclusioni dei Soci deliberati dal C.D.
- approva il programma annuale dell'Associazione

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un membro dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei Soci

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti tutti i Soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a undici membri.

La convocazione del C.D. è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del C.D. stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto

Le riunioni del C.D. sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il C.D. elegge il Presidente e il vice Presidente nel suo ambito, nonché il segretario

Art.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il C.D. ed ha facoltà di delegare un socio competente ai vari tavoli della programmazione delle politiche sociali e delle organizzazioni a cui aderisce. Convoca l'Assemblea dei soci e il C.D. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal segretario.

Delega, in sua assenza, il Vice Presidente a rappresentare l'Associazione.

Art.13 IL SEGRETARIO

Il segretario gestisce e controlla la contabilità dell'Associazione.

Redige annualmente i bilanci preventivi e consuntivi e coordina i lavori di segreteria

Art.14 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal C.D. e approvati dall'Assemblea

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art.15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile in Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art.16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni con finalità similari.

Art.17 LE ENTRATE E IL PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite dal versamento delle quote sociali, il cui ammontare è determinato annualmente dall'Assemblea, dall'utile derivante da eventuali attività e da lasciti, donazioni e contributi.

Il patrimonio è costituito da:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
2. da eventuali erogazioni destinate ad incremento del patrimonio.

Art.18 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia